

TRACCIA: AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE DEGLI E.L.: IL CANDIDATO NE DESCRIVA FONDAMENTI E LIMITI.

Ai sensi dell'art 3 del D.Lgs 267/2000, il Comune dispone di autonomia normativa, finanziaria, statutaria, organizzativa, impositiva e amministrativa. Autonomia riconosciuta agli enti locali negli anni '90 e che ha rappresentato una svolta epocale nel loro ordinamento. A tale proposito, è stata la legge 142/90 che ha introdotto fondamentali novità a riguardo, tra le più importanti, il riconoscimento dell'autonomia ai Comuni con l'obbligo di adottare un proprio Statuto. A seguito della Legge 142/90 si sono susseguite le leggi Bassanini, fra cui la L. 59/1997, la L. 127/1997 e la L. 112/1998 che hanno apportato ulteriori innovazioni nel sistema degli enti locali. Ciò ha portato di fatto all'attuazione di un federalismo amministrativo incontrando, però, un limite, la Costituzione che rimase invariata. E' stata la legge costituzionale 3/2001 che ha portato alla modifica del titolo V della Costituzione, dagli articoli 114 a 133, adeguando il dettato costituzionale alla realtà che era in atto. Ricordiamo che l'art 114 della Costituzione riconosce ai Comuni autonomia statutaria e che l'art. 117 della Costituzione dispone la potestà regolamentare degli Enti Locali.

L'autonomia normativa degli enti locali si esplica attraverso lo Statuto e la potestà regolamentare. Lo Statuto rappresenta l'espressione primaria dei Comuni, una sorta di "piccola Costituzione". E' un atto normativo sub-primario che detta le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ente e che è disciplinato dall'art 6 del D.Lgs 267/2000. In virtù di quanto disposto dall'art 6 lo Statuto stabilisce le norme principali dell'ente, tra i quali, per esempio, i criteri generali dell'organizzazione, il decentramento, la partecipazione dei cittadini agli atti e procedimenti amministrativi, la partecipazione della minoranza, lo stemma, il gonfalone etc. che costituiscono contenuto obbligatorio la cui assenza comporterebbe vizi di legittimità. Ritroviamo nel D.Lgs 267/2000, poi, materie con contenuto facoltativo, in quanto disciplinate dallo Statuto ma non determinate dalla legge, le riserve di statuto. Essendo lo statuto un atto fondamentale, è approvato con procedimento aggravato, vista la sua importanza, la cui competenza spetta al Consiglio Comunale, con l'approvazione dei 2/3 dei consiglieri assegnati. In caso di mancata approvazione esso deve essere approvato per ben 2 volte con la maggioranza assoluta. Dopo l'approvazione viene pubblicato sul bollettino ufficiale regionale e sull'albo pretorio per 30 giorni, entrando in vigore il 31° giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio.

I Regolamenti sono fonti normative secondarie, subordinate alle leggi, agli atti aventi forza di legge e allo Statuto. I regolamenti sono atti formalmente amministrativi in quanto adottati dalla pubblica amministrazione e sostanzialmente normativi, idonei a innovare l'ordinamento giuridico. I caratteri essenziali dei regolamenti sono la generalità, quindi rivolti a destinatari non determinabili, l'astrattezza, idonei a produrre una serie indefinita di casi e l'innovatività, capace di creare nuove norme. I regolamenti disciplinano in modo più dettagliato le linee essenziali disposte nello Statuto e attuano nello specifico l'organizzazione dell'ente. L'art 7 del D.Lgs 267/2000 sancisce che il Comune adotta regolamenti di propria competenza nel rispetto della legge e dello Statuto. Sono deliberati e approvati dai Consigli Comunali, ad eccezione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta. La potestà regolamentare investe molti campi all'interno dell'attività dell'ente, ricordiamo il regolamento di contabilità, il regolamento dei contratti, degli uffici del personale etc.

I regolamenti e lo Statuto, essendo atti normativi a carattere generale non sono idonei a produrre effetti su soggetti giuridici e necessitano di un provvedimento di attuazione. Per questo motivo entrambi sono soggetti alla cd. doppia impugnativa, nel caso un cittadino che non sia danneggiato dal singolo regolamento

o dallo Statuto, bensì dai successivi atti da essi derivati, deve impugnare lo statuto o il regolamento con l'atto che da essi derivano.

Come visto, lo statuto e i regolamenti sono atti fondamentali con i quali l'ente esplica la propria organizzazione e rappresentano la manifestazione e l'espressione della autonomia conquistata negli anni.